

**INTESA OPERATIVA AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 4 DEL  
DECRETO INTERMINISTERIALE N. 125 DEL 14 LUGLIO 2017  
“Regolamento recante la individuazione dei beneficiari, la  
commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per  
l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 commi 648 e 649 della  
Legge 28 dicembre 2015 n. 208”**

**TRA**

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari generali ed il Personale  
Direzione Generale per il Trasporto stradale e per l’Intermodalità

**REGIONE TOSCANA**

Direzione Generale Politiche per la Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale



**PREMESSE**

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare il relativo articolo 1, comma 648, che autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. "Ferrobonus") in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.

Visto l’articolo 1, comma 111, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui all’articolo 1, comma 648, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Vista la decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato l'aiuto di stato SA.44627 - Italia - Ferrobonus - Incentivi per il trasporto ferroviario.

Visto il Decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 luglio 2017, n. 125 di approvazione del Regolamento cd "Ferrobonus" recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli

aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato l'articolo 1, commi 648 e 649 (Ferrobonus) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Visto in particolare l'articolo 3 del citato Decreto che al comma 4 prevede - in caso di disponibilità di risorse regionali da destinare alla concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato - la possibilità di stipulare apposite intese operative con il MIT nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato Decreto interministeriale relativamente al cumulo di incentivi pubblici.

Visto il Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del MIT n.89 del 17 agosto 2017 concernente la definizione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse di cui al Decreto interministeriale n. 125/2017 destinate a interventi a sostegno del trasporto intermodale e trasbordato su ferro per le annualità 2018/2019.

Visto il Decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 59 del 16 marzo 2020, recante “*istruzioni operative di accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale ai sensi dell'articolo 1, comma 648 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 80 del 26 marzo 2020;

Vista la decisione C(2020)2528 final del 24 aprile 2020 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato l'aiuto di stato “SA.56718 - Italia – Ferrobonus” recante proroga incentivi per il trasporto ferroviario per gli anni 2020 e 2021.

Richiamata la Legge regionale n. 19 del 16 aprile 2019 art.16 “*Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato*”, come modificato dalla Legge Regionale n. 80 del 23 dicembre 2019, art. 36, con la quale Regione Toscana ha istituito un apposito fondo che concorre alle finalità ed allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della Legge 208/2015, con modalità di gestione, riconoscimento, determinazione, assegnazione e liquidazione del contributo in conformità con la disciplina nazionale e pertanto secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal regolamento approvato con Decreto interministeriale 14 luglio 2017, n. 125, al fine di integrare le risorse stanziare dai citati provvedimenti nazionali con risorse regionali con l'obiettivo di incentivare l'utilizzo di servizi ferroviari che interessano il proprio territorio, onde conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti di CO2 prodotte su di esso.

Rilevato che costituisce comune intendimento del MIT e della Regione Toscana approntare soluzioni incentivanti in grado di correggere lo squilibrio modale, con conseguente diminuzione del costo sociale della mobilità, riduzione dell'inquinamento ed incremento della sicurezza della circolazione, mediante la definizione con la presente intesa delle medesime modalità operative già adottate su base nazionale nelle disposizioni del quadro del Regolamento "Ferrobonus" (Decreto interministeriale 14 luglio 2017, n. 125).

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono la presente Intesa operativa.

## **Articolo 1 - Recepimento delle premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa operativa.

## **Articolo 2 - Finalità**

La presente intesa disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione da parte della Regione Toscana di risorse regionali aggiuntive rispetto alle risorse statali di cui al citato Decreto 125/2017, per incentivare l'utilizzo e lo sviluppo di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato in modo da ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO<sub>2</sub>, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

## **Articolo 3 – Impegni della Regione**

La Regione Toscana si impegna ad attribuire le risorse destinate ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato su ferro nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la tipologia di soggetti beneficiari e le tipologie di servizi ferroviari incentivabili siano corrispondenti allo schema delineato dal Regolamento Nazionale Ferrobonus, autorizzato dalla Commissione Europea con decisione C(2016)7676 del 24 novembre 2016 Aiuto di Stato SA 44627 - relativamente ai requisiti e alle modalità stabiliti;
- l'arco temporale di vigenza di ciascun strumento regionale non esorbiti da quello fissato dalla citata decisione di approvazione della Commissione Europea;
- il rispetto delle soglie limite di contribuzione fissate nel 50% del differenziale medio su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei limiti dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata e nel 30% del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale di cui all'art. 12 del citato Regolamento, sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero e fatta salva l'attività di controllo di cui all'art. 15 del Regolamento nazionale, effettuato a livello centrale;
- le modalità di attribuzione delle risorse regionali rispecchino, ai fini della quantificazione del contributo, il principio dell'origine o della destinazione regionale per la determinazione dell'ammissibilità dei percorsi ferroviari, per cui l'erogazione del contributo risulti proporzionale alle percorrenze realizzate sui singoli territori regionali;
- l'attribuzione delle risorse regionali avvenga sulla base della documentazione di cui all'articolo seguente, come ricevuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per il biennio 2020-2021, con la Legge regionale n. 19 del 16 aprile 2019 art.16, come modificato dalla Legge Regionale n. 80 del 23 dicembre 2019, art. 36, la Regione ha messo a disposizione risorse per un massimo di 500.000 € a valere sugli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

## **Articolo 4 – Impegni del Ministero**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si impegna:

- a mettere al corrente i soggetti beneficiari del fatto che, in forza della presente Intesa Operativa e della disponibilità di ulteriori risorse dedicate ai traffici con origine o destinazione nella Regione, il contributo statale può essere integrato mediante risorse regionali stanziato per le medesime finalità;
- a fornire ai beneficiari modelli di rendicontazione predefiniti, sviluppati sulla base della modulistica di cui al D.D. n. 59 del 16 marzo 2020 della competente DG del MIT, atti alla raccolta delle informazioni utili alla determinazione dei contributi sia statali, sia regionali;
- a rendere disponibile, a seguito dell'espletamento delle proprie procedure di validazione dell'istruttoria condotta da RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa ai fini della determinazione del contributo spettante a ciascun beneficiario, la documentazione utile ai fini della quantificazione dei contributi stessi. Tale documentazione conterrà, oltre a copia anche informatica della documentazione prodotta dai beneficiari ai sensi degli artt. 9 e 13 del Decreto interministeriale n. 125/2017, almeno gli elementi istruttori sufficienti a garantire alla Regione l'identità del creditore, la certezza del debito, la quantificazione dei treni\*chilometro effettuati nel territorio regionale, la quantificazione del bonus regionale per la medesima relazione.

## **Articolo 5 – Valenza temporale del contributo regionale**

Il fondo stanziato da Regione Toscana per la misura “Ferrobonus” sulla base della Legge Regionale n. 19 del 16 aprile 2019 art.16, come modificato dalla Legge Regionale n. 80 del 23 dicembre 2019, art. 36, è reso disponibile per i servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato ammissibili effettuati negli anni 2020 e 2021 con periodi di rendicontazione 31 agosto 2019 – 30 agosto 2020 e 31 agosto 2020 – 30 agosto 2021, nel rispetto della decisione della Commissione Europea C(2016)7676 del 24 novembre 2016, citata in premessa.

## **Articolo 6 - Durata dell'intesa operativa**

L'efficacia dell'intesa operativa decorre dalla data di sua sottoscrizione e termina alla chiusura del periodo di monitoraggio del ferrobonus nazionale di cui al Decreto interministeriale n. 125/2017 e cioè il 30 agosto 2023.

## **Articolo 7 – Modalità di approvazione e di pubblicazione**

La presente Intesa operativa una volta sottoscritta da entrambi i firmatari, è pubblicata sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.

Letto e sottoscritto digitalmente da:  
(data marcatura temporale)

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE**

(Dott. Vincenzo Cinelli)

---

**REGIONE TOSCANA**

(Ing. Luca Della Santina)

---